

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32516 Anno 2019

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 12/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso 21939-2018 proposto da:

OPENIM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57 presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, DARIO ROMAGNOLI, GIUSEPPE PIZZONIA;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrente* -

8918
19



avverso la sentenza n. 148/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l'11/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che il contribuente impugnava un avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio contestava alla società ricorrente l'omesso versamento dell'imposta di registro dovuta ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che il finanziamento contestato veniva concesso mediante l'uso della corrispondenza commerciale, che fa venir meno l'obbligo di sottoporre l'atto a registrazione in termine fisso;

che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che, l'art. 22 cit. assoggetta a registrazione gli atti sulla base solo della loro enunciazione e nel caso di specie, nel verbale di assemblea è stato enunciato un finanziamento avvenuto tra la società contribuente e la società GFM s.p.a.: si tratta di un atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale dei soggetti che vi partecipano ed è suscettibile di valutazione economica;

che la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il suo accoglimento mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Ric. 2018 n. 21939 sez. MT - ud. 26-09-2019

-2-



RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché degli artt. 9, Tariffa parte I e 1 Tariffa parte II, allegate al d.P.R. n. 131 cit. e artt. 2325 e 2331 cod. civ. laddove la CTR ha ritenuto che un atto di finanziamento formato tramite corrispondenza, operato in un verbale di assemblea, integri i presupposti dell'enunciazione e quindi consenta di liquidare legittimamente l'imposta di registro sull'atto di finanziamento;

considerato che, secondo questa Corte, in tema di imposta di registro, l'art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo (Cass. 30 giugno 2010, n. 15585; analogamente Cass. 30 ottobre 2015, n. 22243);

considerato che la CTR si è attenuta a tale principio laddove ha ritenuto che dovesse essere assoggettato all'imposta di registro un finanziamento sulla base della sua sola enunciazione nel verbale di assemblea, atto che, sebbene



nella specie non portato alla registrazione, è tuttavia soggetto a registrazione (Cass. 24 luglio 2013, n. 17957);

ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2019.

Il Presidente
Mauro Mocchi

